



Audizione 30 ottobre 2024 OCF

Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (Atto n. 213)

Osservazioni all'Atto del Governo n. 213

(N.B. la numerazione dei commi si riferisce a quella del testo con i correttivi)

ART. 6, COMMA 3 D.L. 28/2010 – DURATA

L'omesso assoggettamento del procedimento di mediazione ai termini di sospensione feriale presenta criticità tanto sotto il profilo della mancanza di coordinazione con gli ordinari termini processuali, sia sotto quello della garanzia di buon funzionamento degli Organismi di mediazione.

Conseguentemente pare preferibile introdurre anche per i procedimenti in questione la disciplina della sospensione feriale.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Si rileva poi che far decorrere, nel caso di mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), il termine di durata del procedimento a partire dalla data di deposito dell'ordinanza rischia di comprimere in maniera pregiudizievole i termini concessi all'Organismo dal successivo art. 8, nel caso in cui la parte diligente non depositi la domanda in via tempestiva; sarebbe invece preferibile che il termine avesse a decorrere, in ogni caso, dalla data di deposito della domanda di mediazione.

La norma andrebbe riformulata nel seguente modo: *“Il termine di durata del procedimento di mediazione è **soggetto** a sospensione feriale. Il predetto termine decorre **in ogni caso** dalla data di deposito della domanda di mediazione”*.

ART. 8BIS COMMI 2BIS E 4 D.L. 28/2010 – MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

Quanto al comma *2-bis*.

Notoriamente una delle principali criticità della mediazione telematica scaturisce da difficoltà derivanti dall'apposizione della firma elettronica qualificata a cura delle parti, pur se assistite da avvocato.

Senza affatto voler infirmare il principio della partecipazione personale alla mediazione, anzi al fine di favorire l'osservanza della norma, pare opportuno consentire alla parte di rilasciare procura alla sottoscrizione all'avvocato, con firma autenticabile da quest'ultimo (ovviamente eccezion fatta per i casi di mediazione concernente beni immobili).

A questo proposito va ricordato che tale facoltà del resto è espressamente prevista dall'art. 185 cpc, in tema di conciliazione in sede di trattazione della causa.

Conseguentemente si suggerisce la seguente riformulazione: *“2-bis. Se la parte non può sottoscrivere il verbale o l'eventuale accordo mediante firma*

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, può con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuire all'avvocato il potere di sottoscrivere l'accordo anche in suo nome e per conto; se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dall'avvocato della parte".

Quanto al comma 4.

La norma in esame, in ciò ricalcando il citato art. 43 del d.l. n. 82/2005, oltre a prevedere la conservazione dei documenti del procedimento di mediazione, ne menziona anche la "esibizione" che, in assenza di specifici riferimenti, collide con il dovere di riservatezza che connota l'istituto.

Pare conseguentemente opportuna l'espunzione di tale previsione; e pertanto la disposizione assumerebbe il seguente tenore: "4. *La conservazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avviene, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005*".

ART. 15BIS COMMA 1 D.L. 28/2010 – ISTITUZIONE DEL PATROCINIO E AMBITO DI APPLICABILITA'

L'art. 5-*quater* in tema di mediazione demandata dal giudice, al 2° comma stabilisce che anch'essa configuri condizione di procedibilità della domanda.

Non sfugge che, di norma, in tale caso il consiglio dell'ordine competente ha già provveduto alla ammissione del beneficiario in via anticipata e provvisoria ex art. 126 dPR 115/2002; purtuttavia, al fine di non ingenerare equivoci, pare opportuno ribadire che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche ai casi di mediazione demandata dal giudice.

Si propone la seguente riformulazione: "1. *È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio*

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-quater, se è raggiunto l'accordo di conciliazione”.

ART. 16 COMMA 1 B-BIS D.L. 28/2010 – ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE E REGISTRO. ELENCO DEI FORMATORI

La omessa previsione nel novero dei soggetti richiamati dalla norma in commento anche degli organismi di mediazione costituiti dalle fondazioni appositamente create degli ordini professionali, in armonia con l'ipotesi di quelli costituiti da enti privati, genererebbe un vuoto normativo che pare opportuno colmare (incidentalmente si annota che invero si tratta di previsione suscettibile di rivelarsi ultronea atteso che l'art. 29 lett. q) della legge n. 247/2012 prevede, tra le prerogative del consiglio dell'ordine, quella di costituire associazioni e fondazioni aventi per oggetto attività connesse alla professione di avvocato).

La norma andrebbe pertanto riformulata nel seguente modo: *“b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, ovvero da fondazioni originate da ordini professionali la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;”*.

ART. 17 COMMA 2 D.L. 28/2010 – RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E INDENNITA'

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



La formulazione della disposizione in oggetto potrebbe indurre a far ritenere che il regime di esenzione dall'imposta riguardi il solo verbale e non già anche l'accordo di conciliazione, peraltro richiamato.

Pare preferibile eliminare il possibile equivoco e menzionare separatamente verbale ed accordo.

Si suggerisce dunque che l'art. 17 comma 2 assuma il seguente tenore: “2. *Il verbale e l'allegato accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente*”.

Nel ringraziare codesta Onorevole Commissione per l'attenzione concessa alle osservazioni che precedono, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore contributo l'Organismo Congressuale Forense possa fornire.

L'Organismo Congressuale Forense

All.: tavola sinottica.